



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
Sezione Esecuzioni Immobiliari

Il GE,

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario, all'esito della vendita non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

OSSERVATO

- che in data 9 gennaio 2024 è stato aggiudicato il lotto oggetto della procedura esecutiva di cui sopra, risultando aggiudicataria la società [REDACTED]

- che l'ordinanza di vendita relativa all'asta sopra indicata disponeva che il saldo dovesse essere versato entro novanta giorni dall'aggiudicazione, termine prorogato dal G.E. su istanza dell'aggiudicatario fino al 7 luglio 2024;

- che l'aggiudicatario non ha provveduto ad effettuare il versamento del saldo di aggiudicazione
visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 d.a. c.p.c.

p.q.m.

- **Dichiara** la decadenza dell'aggiudicatario;
- dispone la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;
- dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo;
- autorizza il professionista delegato a prelevare dal conto corrente delle procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Piacenza, 25/07/2024

Il Giudice
dott. Stefano Aldo Tiberti